



## COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (Provincia di Reggio Emilia)

### REGOLAMENTO COMUNALE DEI CIMITERI E DEI SERVIZI FUNEBRI

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  
n° 73 del 29 novembre 2005  
pubblicata all'Albo pretorio dal 6 al 20 dicembre 2005  
ripubblicata dal 21 dicembre 2005 al 4 gennaio 2006
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale  
n° 66 del 13/10/2008  
pubblicata all'Albo pretorio dal 16/10/2008 al 01/11/2008  
ripubblicata dal 04/11/2008 al 20/11/2008
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale  
n° 30 del 22/04/2009  
pubblicata all'albo pretorio dal 27/04/2009 al 12/05/2009  
ripubblicata dal 14/09/2009 al 28/09/2009
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale  
n° 32 del 06/06/2013  
pubblicata all'albo pretorio dal 14/06/2013 al 29/06/2013  
ripubblicata dal 13/07/2013 al 28/07/2013
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale  
n.47 del 28/09/2023  
pubblicata all'Albo pretorio dal 16/11/2023 all'01/12/2023  
ripubblicata dal 02/12/2023 al 17/12/2023

## INDICE

<b>Titolo I Disposizioni Generali.....</b>	<b>5</b>
Art. 1 – Oggetto del regolamento e definizioni.....	5
Art. 2 – Cimiteri comunali: ubicazione servizi.....	5
Art. 2-bis - Aveni diritto alla sepoltura.....	6
Art. 3 – Manutenzione, ordine e vigilanza sanitaria.....	6
Art. 4 – Custodia.....	6
Art. 5 – Responsabilità.....	6
Art. 6 – Facoltà di disporre del cadavere, dei funerali e di epigrafi.....	6
Art. 7 – Atti a disposizione del pubblico.....	6
<b>Titolo II Polizia interna.....</b>	<b>7</b>
Art. 8 – Accesso del pubblico al cimitero.....	7
Art. 9 – Ingresso – Comportamento – Divieti.....	7
Art. 10 – Riti Funebri.....	8
Art. 11 – Epigrafi.....	8
Art. 12 – Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi.....	8
Art. 13 – Lapidi, ricordi, fotografie.....	8
<b>Titolo III Impresa e lavori di privati.....</b>	<b>8</b>
Art. 14 – Lavori di privati.....	8
Art. 15 – Permesso per esecuzione di opere.....	8
Art. 16 – Orario di lavoro.....	8
Art. 17 – Esecuzione dei lavori.....	8
Art. 18 – Limiti nell’uso di macchine operatrici.....	8
Art. 19 – Vigilanza.....	8
Art. 20 – Sospensione dei lavori.....	9
Art. 21 – Responsabilità.....	9
Art. 22 – Rimborso forfettario di consumi.....	9
<b>Titolo III – bis Attività funebre.....</b>	<b>9</b>
Art. 22-bis – Autorizzazione.....	9
Art. 22-ter – Vigilanza e sanzioni.....	9
Art. 22-quater – Strutture per il commiato.....	9
<b>Titolo IV Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali.....</b>	<b>10</b>
Art. 22-quinquies – Nozioni generali.....	10
Art. 23 – Trasporti funebri.....	10
Art. 24 – Trasporti particolari.....	10
Art. 25 – Consistenza del trasporto e percorso.....	10
Art. 26 – Orario dei trasporti.....	10
Art. 27 – Modalità di espletamento del servizio e pagamento del corrispettivo.....	10
Art. 28 – Diritto di privativa.....	10
Art. 29 – Trasporti non in sede di funerale.....	10
<b>Titolo V Sepolture – Esumazione ed estumulazione.....</b>	<b>10</b>
Art. 29-bis – Sepolture fuori dai cimiteri.....	10
Art. 30 – Inumazioni.....	11
Art. 30 bis – Inumazioni secondo riti non cattolici.....	11
Art.30 ter – Inumazioni rito islamico.....	11
Art. 31 – Cippo.....	11
Art. 32 – Sepolture private.....	11
Art. 33 – Deposito provvisorio in loculi.....	12
Art. 33-bis – Concessione di deposito provvisorio.....	12
Art. 34 – Sistemazione definitiva.....	12

Art. 35 – Esumazione ordinaria.....	12
Art. 36 – Esumazione nati morti.....	12
Art. 37 – Avvisi di scadenza ordinaria.....	12
Art. 37-bis – Esumazioni richieste da privati.....	12
Art. 38 – Esumazione straordinaria.....	12
Art. 39 – Estumulazioni.....	13
Art. 40 – Operazioni vietate – Denuncia.....	13
Art. 41 – Disposizione dei resti mortali.....	13
Art. 42 – Oggetti da recuperare.....	13
Art. 43 – Disponibilità dei materiali.....	13
<b>Titolo V- bis Cremazioni e ceneri.....</b>	<b>13</b>
Art. 43-bis – Cremazioni.....	13
Art. 43-ter – Ceneri.....	14
Art. 43-quarter – Cinerario comune.....	14
Art. 43-quinquies – Dispersione.....	14
Art. 43-sexies – Affidamento personale.....	14
<b>Titolo VI Concessioni.....</b>	<b>15</b>
Art. 44 – Norme generali sulle concessioni.....	15
Art. 45 – Loculi.....	15
Art. 46 – Decadenza.....	16
Art. 47 – Sistemazione a seguito di decadenza.....	16
Art. 48 – Scadenza della concessione.....	16
Art. 49 – Rinnovo e proroga della concessione.....	16
Art. 50 – Nicchie-ossario e cellette cinerarie.....	17
Art. 51 – Aree.....	17
Art. 52 – Progetto – Costruzione delle opere – Termini.....	18
Art. 53 – Norme costruttive delle cappelle.....	18
Art. 53-bis – Norme costruttive dei tumuli.....	18
Art. 54 – Obblighi del concessionario in ordine alla manutenzione.....	19
Art. 55 – Cappelle inserite nelle logge.....	19
Art. 56 – Decadenza, cessazione e prologa della concessione.....	19
Art. 57 – Aventi diritto.....	19
Art. 58 – Ammissione in sepoltura di famiglia e collettività.....	19
Art. 59 – Ricordi funebri.....	20
Art. 60 – Estumulazione – Vincolo.....	20
Art. 61 – Divisione e rinuncia.....	20
Art. 62 – Disponibilità dei materiali.....	20
Art. 63 – Divieto di cessione dei diritti d’uso.....	20
Art. 64 – Contitolarità della concessione.....	20
Art. 65 – Atto di concessione – Termini per la stipulazione e oneri.....	20
Art. 66 – Sepolture private anteriori al regolamento governativo e al presente.....	21
Art. 67 – Decadenza – Revoca – Estinzione.....	21
Art. 68 – Provvedimenti a seguito di decadenza e di revoca.....	21
Art. 69 – Rinuncia alle concessioni.....	21
Art. 69-bis – Esecuzione d’ufficio di lavori urgenti.....	22
Art. 69-ter – Eliminazione di sepolture.....	22
<b>Titolo VII illuminazione votiva.....</b>	<b>22</b>
Art. 70 – Esclusività del servizio.....	22
Art. 71 – Contratto di abbonamento.....	23
Art. 72 – Canone di abbonamento e spese.....	23
Art. 73 – Contributo di allacciamento.....	23

Art. 74 – Opere comprese nell’impianto.....	23
Art. 75 – Divieti.....	24
Art. 76 – Esclusività di responsabilità.....	24
<b>Titolo VIII Disposizioni varie e finali.....</b>	<b>24</b>
Art. 77 – Canoni di concessione e tariffe.....	24
Art. 77-bis – Operazioni funebri diverse.....	24
Art. 77-ter – Disposizioni transitorie.....	24
Art. 78 – Regolarizzazione in sanatoria di concessione di loculi.....	24
Art. 79 – Delega di attribuzioni.....	25
Art. 80 – Sanzioni.....	25
Art. 81 – Entrata in vigore e abrogazione precedenti disposizioni.....	25
Allegato 1 Tabella sanzioni amministrative.....	26

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Art. 1 – Oggetto del regolamento e definizioni*

Il presente regolamento disciplina la manutenzione, l'ordine, la custodia e la vigilanza dei cimiteri, i trasporti funebri, la concessione di loculi, aree e nicchie-ossario ed il servizio di illuminazione votiva, in conformità alle disposizioni del regolamento governativo di polizia mortuaria, quanto dalle disposizioni medesime è rimesso alla normativa dei regolamenti comunali.

Ai fini del presente del presente regolamento si intendono:

- a) per “ regolamento governativo” il D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per “L.R. 19/2004” la legge regionale 29 luglio 2004, n° 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
- c) per “Testo unico” il Testo unico delle leggi sul ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) per “Responsabile di settore” il dipendente cui il Sindaco ha affidato le funzioni di cui all' articolo 107 del Testo unico;
- e) per “salma” il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte;
- f) per “ cadavere” la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- g) per “resto mortale” il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per cadaveri inumati, l'esito della trasformazione degli stessi allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per cadaveri tumulati, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione;
- h) per “ attività funebre” il servizio che comprende e assicura le prestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della L.R. 19/2004<sup>1</sup>;
- i) per “ strutture per il commiato” le strutture di cui all'articolo 14 della L.R. 19/2004<sup>2</sup>;
- j) per “ concessionario” il titolare di una concessione cimiteriale.

#### *Art. 2 – Cimiteri comunali: ubicazione e servizi*

Appartengono, a titolo di beni demaniali, al Comune di Sant'Ilario d'Enza i cimiteri del capoluogo e della frazione di Calerno, ciascuno dei quali è costituito da campi comuni destinati alla inumazione, cappella, ossario, loculi, nicchie-ossario, sepolture private e servizi igienici, il tutto come risulta dalla planimetria originale depositata presso gli uffici comunali.

I servizi prescritti dal regolamento governativo (camera di osservazione, sala per autopsie e camera mortuaria) vengono ubicati nel cimitero del capoluogo.

---

<sup>1</sup> Art. 13, comma 1 L.R. 19/2004: “ *Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:*

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;*
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;*
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.”*

<sup>2</sup> Art. 14, L.R. 19/2004: “ 1. *Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.*

*2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.*

*3. .... omissis.... ”.*

#### *Art. 2- bis – Aveni diritto alla sepoltura*

Nei cimiteri di Sant’Ilario d’Enza sono accolti, se non abbiano richiesto una diversa destinazione, i cadaveri delle persone indicate dalla normativa nazionale<sup>3</sup> e quelli delle persone nate a Sant’Ilario d’Enza.

Possono essere accolti, inoltre, i cadaveri dei loro:

- a) ascendenti, discendenti diretti e collaterali;
- b) coniugi e affini.

Sono ammessi, altresì, i resti mortali e le ceneri delle persone non aventi diritto ai sensi dei primi due commi.

#### *Art. 3 – Manutenzione, ordine e vigilanza sanitaria*

La manutenzione, l’ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco, che si avvale dell’opera del coordinatore sanitario, dell’ufficio tecnico comunale e del personale di manutenzione, vigilanza e controllo e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### *Art. 4 – Custodia*

Il cimitero comunale assicura un servizio di custodia, secondo la normativa vigente.

Al servizio di custodia è preposto idoneo personale, anche a mezzo di imprese appaltatrici o concessionarie.

Il servizio di custodia può essere effettuato anche tramite apparecchiature elettroniche e collegamenti telematici.

#### *Art. 5 – Responsabilità*

Il Comune, mentre ha cura perché all’interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni o furti, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone esterne al suo servizio, come pure per l’impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico.

#### *Art. 6 – Facoltà di disporre del cadavere, dei funerali e di epigrafi*

Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l’abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo questo ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Fra i figli e i fratelli prevale il criterio dell’anzianità.

In caso di esumazioni, estumulazioni e trasferimenti si rimanda alla disciplina nazionale in materia di cremazioni.

#### *Art. 7 – Atti a disposizione del pubblico*

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, oltre a quelli prescritti dalla normativa nazionale<sup>4</sup>, gli atti seguenti:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l’elenco dei campi in scadenza nell’anno;
- c) l’elenco delle tombe in stato di abbandono, per le quali è in corso la procedura di decadenza.

---

<sup>3</sup> Art. 50 del DPR 285/1990 “Regolamento di Polizia mortuaria”: “1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma avente in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art.7; e) i resti mortali delle persone sopra elencate.”

<sup>4</sup> La normativa prevede la presenza del “registro dei seppellimenti” (art. 52 DPR 285/1990).

## **TITOLO II POLIZIA INTERNA**

### *Art. 8 – Accesso del pubblico al cimitero*

L'accesso del pubblico ai cimiteri è ammesso durante gli orari e nei giorni stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza. L'orario di apertura al pubblico rimane affisso all'ingresso principale dei cimiteri.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali.

Quando vengono effettuati trasporti funebri fuori dagli orari di apertura, il pubblico dovrà lasciare il cimitero entro mezz'ora dal momento in cui termina la cerimonia.

### *Art. 9 – Ingresso – Comportamento – Divieti*

L'ingresso nel cimitero, di norma, è consentito soltanto a piedi, ai disabili è consentito l'accesso con gli ausili necessari. Le eccezioni devono essere debitamente autorizzate dal Responsabile di Settore competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali;

non è permesso ai minori di 10 anni, non accompagnati da persone adulte, a chi si trova in stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, sia vestito in modo indecoroso o in condizioni comunque contrastanti con il carattere del luogo, a gruppi molto numerosi, che non sono al seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile e che non sono provvisti di autorizzazione del Responsabile di Settore competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali.

È vietato introdurre animali.

All'interno del cimitero dovrà essere sempre tenuto un comportamento decoroso e comunque non incompatibile con il carattere del luogo.

In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- c) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
- d) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- e) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori specialmente con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero;
- g) riprendere immagini di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- i) chiedere l'elemosina, fare questue, fare raccolte firme e simili;
- l) assistere alla esumazione di cadaveri di persone non appartenenti alla propria famiglia;
- l-bis) lasciare vasi, fiori, materiale per la pulizia e simili sul corridoio di fronte ai loculi, nei loculi non utilizzati e attorno ai manufatti;
- l-ter) mettere a dimora piante, fiori, arbusti di qualsiasi specie nello spazio attorno ai tumuli e alle cappelle.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

*Art. 10 – Riti funebri*

All' interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Delle celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico dev'essere dato preavviso all'ufficio competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali.

*Art. 11 – Epigrafi*

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli ed epigrafi, purchè rispettosi del decoro del luogo.

Sono obbligatorie l'iscrizione del nome e del cognome in caratteri in caratteri latini e delle date di nascita e di morte in cifre arabe; le date possono essere limitate anche al solo millesimo.

*Art. 12 – Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi*

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi è riconosciuta, come previsto dall'art. 6, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per le eventuali modifiche.

*Art. 13 – Lapidi, ricordi, fotografie*  
( abrogato)

**TITOLO III**  
**IMPRESA E LAVORI DI PRIVATI**

*Art. 14 – Lavori di privati*

Per l'esecuzione di lavori che non siano riservati al Comune, gli interessati possono avvalersi di imprese di loro libera scelta.

*Art. 15 – Permesso per la esecuzione di opere*

L'esecuzione di opere o lavori nei cimiteri è subordinata alle procedure previste nel regolamento edilizio.

I lavori non soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività devono, in ogni caso, essere comunicati al Comune.

*Art. 16 – Orario di lavoro*

L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. È vietato lavorare nelle giornate festive. Nella giornata del sabato sono vietati lavori relativi ai loculi ed alle nicchie-ossario.

*Art. 17 – Esecuzione dei lavori*

Nell'esecuzione dei lavori le imprese dovranno attenersi alla prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi e dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro e dei cantieri.

Il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori dovrà essere accumulato in luogo idoneo, in modo che non intralci la libera circolazione e non rechi pregiudizio al decoro del cimitero.

Terminati i lavori le imprese dovranno smantellare il cantiere e ripristinare gli eventuali danneggiamenti o imbrattamenti.

*Art. 18 – Limiti nell'uso di macchine operatrici*

All'interno dei cimiteri l'utilizzo di macchine operatrici è consentito solo nel caso si rendano indispensabili in ragione delle lavorazioni da effettuare.

In ogni caso è vietato l'utilizzo dei mezzi cingolati.

*Art. 19 – Vigilanza*

I competenti uffici comunali esercitano il controllo e la vigilanza sulle opere dei privati in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia di edilizia e igiene, adottando, se necessari, tutti i provvedimenti repressivi e sanzionatori ivi previsti.



#### *Art. 20 – Sospensioni dei lavori*

Da quattro giorni prima dalla ricorrenza della commemorazione dei defunti e fino a due giorni dopo è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di impalcature e ponti.

#### *Art. 21 – Responsabilità*

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

#### *Art. 22 – Rimborso forfettario di consumi*

I privati e gli imprenditori, se non provvedono autonomamente, sono tenuti a rimborsare al Comune, in misura forfettaria, la spesa per i consumi di acqua e di energia elettrica relativi all'esecuzione di lavori all'interno del cimitero, secondo gli importi stabiliti dal Comune.

### **TITOLO III- BIS ATTIVITÀ FUNEBRE**

#### *Art. 22-bis – Autorizzazione*

Il Responsabile di Settore competente in materia di attività produttive rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre alle imprese aventi sede nel territorio comunale che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente<sup>5</sup>, secondo le modalità generali di cui alla medesima normativa.

#### *Art. 22-ter – Vigilanza e sanzioni*

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.

Nel caso in cui un'impresa autorizzata, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, proponga direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali il Responsabile di Settore emette un'ordinanza di sospensione dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni.

In relazione alla gravità del fatto, o di recidiva, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Resta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali da parte delle autorità competenti e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

#### *Art. 22 – quater – Strutture per il commiato*

Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture per il commiato di cui all'articolo 14 della L.R. 19/2004.

Le strutture per il commiato possono essere realizzate, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, anche nella zona di rispetto cimiteriale.

La costruzione e il funzionamento delle strutture per il commiato, nel caso non siano realizzate e gestite direttamente dal Comune, è autorizzata dallo Sportello unico per le attività produttive.

---

<sup>5</sup> Vedi articolo 13 della Legge Regionale 19/2004 e Deliberazione Giunta Regionale n° 156/2005;

## **TITOLO IV**

### **TRASPORTO DI SALME, DI CADAVERI E DI RESTI MORTALI**

#### *Art. 22 – quinquies – Nozioni generali*

I trasporti si differenziano tra:

- a) trasporti funebri;
- b) trasporti non in sede di funerale.

Il trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali è autorizzato a norma dell'articolo 10 della L.R. 19/2004.

L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Responsabile di Settore competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali.

#### *Art. 23 – Trasporti funebri*

Nell'ambito del territorio comunale l'attività di trasporto funebre è libera, fatto salvo il possesso da parte delle imprese dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Comune si riserva la facoltà di fissare le tariffe massime del servizio.

#### *Art. 24 – Trasporti particolari*

Le amministrazioni militari e le confraternite, costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto rispettivamente di cadaveri di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni generali in materia.

#### *Art. 25 – Consistenza del trasporto e percorso*

Il trasporto, a secondo della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. leggi di pubblica sicurezza, comprende il prelievo del cadavere dall'abitazione o convivenza, ecc., il corteo, a passo, alla chiesa per le esequie ordinarie, quindi il proseguimento, per l'itinerario più breve al cimitero.

Se il funerale è in forma civile il trasporto si svolgerà dall'abitazione al cimitero.

Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo, né sosta, all'ingresso del cimitero potranno celebrarsi le esequie, nella cappella, ad onoranze.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso il cadavere è depositato nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile di Settore competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali.

#### *Art. 26 – Orario dei trasporti*

L'orario in cui possono tenersi i funerali è fissato con ordinanza del Sindaco.

La prenotazione dell'ora dei funerali avviene secondo l'ordine di richiesta.

#### *Art. 27 – Modalità di espletamento del servizio e pagamento del corrispettivo*

(abrogato)

#### *Art. 28 – Diritto di privativa*

(già abrogato in precedenza)

#### *Art. 29 – Trasporti non in sede di funerale*

Il trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri o di resti mortuari non in sede di funerale è regolato sia per la tipologia dei mezzi che per le modalità dalla normativa nazionale e regionale.

## **TITOLO V**

### **SEPOLTURE – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

#### *Art. 29 bis – Sepolture fuori dai cimiteri*

È vietato il seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari.

In deroga al primo comma L' Ufficiale di Stato civile<sup>6</sup> può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda unità sanitaria locale, la sepoltura di cadavere, resti mortali od ossa umane in altri luoghi, quando ricorrono giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

#### *Art. 30 – Inumazioni*

Le inumazioni hanno una durata di 10 anni che decorrono dal giorno del seppellimento, salve le eccezioni di legge.

L'assegnazione dell'area è gratuita, devono comunque essere corrisposte le spese necessarie per gli atti relativi.

Per quanto riguarda le misure e le distanze tra le fosse si rinvia alla normativa vigente (Regolamento Regionale n. 4 del 23 Maggio 2006 e s.m.i ).

#### *Art. 30-bis- Inumazioni secondo riti non cattolici*

Il Comune può destinare appositi campi, nel rispetto della normativa vigente, alle inumazioni secondo riti religiosi non cattolici che prevedano modalità di inumazione differenti da quella ordinaria.

#### *Art. 30-ter- Inumazioni rito islamico*

Per la sepoltura delle salme di religione islamica è destinata un'area idonea alla inumazione ordinaria. La sepoltura è consentita ai soli residenti nel Comune di Sant'Ilario d'Enza o che decedono nel Comune stesso.

Alle sepolture di cui al presente articolo si applicano le disposizioni normative e regolamentari relative alle inumazioni ordinarie.

Salvo l'impiego di essenze vegetali di delimitazione, non è consentita alcuna forma di recinzione con muro o altra struttura edilizia fissa o mobile che separi il reparto speciale rispetto agli altri settori del cimitero.

La famiglia del defunto provvede direttamente a proprie spese alla manutenzione e conservazione della sepoltura.

La Comunità Islamica ha facoltà di promuovere, con l'assenso del Comune, la disciplina degli arredi posti sulle tombe da parte delle famiglie dei defunti.

#### *Art. 31 – Cippo*

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo, l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

A richiesta dei familiari il cippo può essere sostituito da una lapide fornita e messa in opera a loro cura e spese, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e dimensionalmente proporzionata.

#### *Art. 32 – Sepolture private*

Le sepolture private consistono nell'uso temporaneo di:

- a) loculi predisposti dal Comune, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del regolamento governativo e destinati a tumulazioni singole;
- b) nicchie-ossario, predisposte dal Comune, per custodia dei resti;
- c) aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento ed avere o non la camera sotterranea;
- d) cappelle inserite nelle logge per sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

---

<sup>6</sup> A norma dell'articolo 74 del DPR 396/2000.

#### *Art. 33 – Deposito provvisorio di loculi*

I cadaveri o i resti mortali, che si intendono tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché i cadaveri estumulati temporaneamente per la riparazione o la costruzione di opere vengono normalmente depositate in via provvisoria in loculi che il Comune destina a questo scopo e che, di solito, sono situati nell'ultimo ordine di ogni piano.

La concessione di loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui il cadavere è destinato, è effettivamente in costruzione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone annuale stabilito dal Comune.

Il cadavere dev'essere nella doppia cassa prescritta per la tumulazione.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamenti stabili.

Può essere autorizzato il deposito provvisorio in sepolture private secondo le norme suseposte.

#### *Art. 33-bis – Concessione di deposito provvisorio*

Per il deposito provvisorio viene stipulato un atto di concessione.

All'atto di concessione per deposito provvisorio si applicano le norme di cui all'articolo 44.

#### *Art. 34 – Sistemazione definitiva*

Qualora alla scadenza, o nel termine che verrà prefissato, non venga data la sistemazione definitiva al cadavere, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento del cadavere in campo comune.

#### *Art. 35 – Esumazione ordinaria*

I cadaveri inumati nei campi comuni sono esumabili non prima di 10 anni.

I cadaveri che risultano indecomposti sono trasferiti in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

Il costo della esumazione ordinaria è a carico dei familiari secondo le tariffe fissate dal Comune.<sup>7</sup>

#### *Art. 36 – Esumazione nati morti*

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc., inumati nell'apposito reparto, è ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

#### *Art. 37 – Avvisi scadenza ordinaria*

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è resa pubblica mediante affissione del relativo elenco, per 60 giorni consecutivi possibilmente comprendenti il 2 novembre, presso i campi, i gruppi di loculi, di nicchie-ossario, i tumuli e le cappelle in scadenza, all'ingresso dei cimiteri e all'albo pretorio comunale, da fare ogni anno per l'anno successivo.

Ove possibile, oltre all'avviso di cui al primo comma, si provvede all'invio di una comunicazione ai familiari del defunto.

#### *Art. 37-bis – Esumazioni richieste da privati*

Nel caso siano decorsi i termini per l'esumazione ordinaria, ma il Comune per ragioni organizzative non intenda ancora provvedervi, il privato potrà provvedervi a propria cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

#### *Art. 38 – Esumazione straordinaria*

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Responsabile di Settore competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di un altro cimitero o per

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del D.L. 27.12.2000, convertito con modificazioni con legge 28.02.2001, n° 26.

cremazione. L'esumazione straordinaria a richiesta dei privati è effettuata a loro cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Il cadavere esumato per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportato alla sala autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

Per i feretri che racchiudono i cadaveri da trasferire si richiamano le disposizioni dell'art. 30 del regolamento governativo.

Le esumazioni straordinarie, fatte salve quelle disposte dall'autorità giudiziaria, sono fatte con le modalità, le prescrizioni e nei termini fissati della normativa vigente.

#### *Art. 39 – Estumulazioni*

I cadaveri in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze secondo le disposizioni della normativa vigente.

L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Responsabile di Settore competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali.

Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta si disporrà la sua sostituzione o un'altra idonea sistemazione.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altri cadaveri.

#### *Art. 40 – Operazioni vietate – Denuncia (abrogato)*

#### *Art. 41 – Disposizioni dei resti mortali*

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

È possibile procedere alla cremazione dei resti mortali previo consenso dei familiari.

In caso di irreperibilità dei familiari il Comune può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio e presso i cimiteri di uno specifico avviso.

I residui risultanti dalle esumazioni sono trattati secondo le norme previste in materia di rifiuti.

#### *Art. 42 – Oggetti da recuperare*

I familiari i quali ritengono che il cadavere da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione: se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio, se destinati all'ossario generale.

Il Comune acquisisce i beni consegnati all'ufficio se non reclamati entro un anno dal rinvenimento.

#### *Art. 43 – Disponibilità dei materiali*

I materiali di risulta devono essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

Nel solo caso di trasferimento del cadavere ad altra sepoltura, in caso di integrità, è consentito il reimpiego della lapide per la nuova sepoltura.

Sono conservate dal Comune, nel cimitero o in un altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

### **TITOLO V – BIS CREMAZIONI E CENERI**

#### *Art. 43-bis – Cremazioni*

La cremazione dei cadaveri è regolata dalla normativa nazionale e regionale vigente.

L'autorizzazione alla cremazione, per le persone decedute nel Comune di Sant'Ilario d'Enza è rilasciata dal Sindaco<sup>8</sup> alle condizioni previste dalla normativa vigente.

#### *Art. 43-ter – Ceneri*

Le ceneri possono essere:

- a) tumulate o interrate in uno dei cimiteri comunali;
- b) affidate ad una persona indicata in vita dal defunto;
- c) disperse in cinerario comune o in natura o in aree private alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Le urne devono essere di dimensioni non superiori a cm 30 di larghezza, cm 30 di lunghezza e cm 50 di altezza, idoneamente sigillate e devono recare in modo permanente le generalità del defunto cui le ceneri si riferiscono.

#### *Art. 43-quater – Cinerario comune*

In uno dei cimiteri del Comune può essere individuato un idoneo sito da destinare a cinerario comune per dispersione delle ceneri.

#### *Art. 43-quinquies – Dispersione*

La dispersione delle ceneri avviene con modalità previste dalla L.R. 19/2004<sup>9</sup> e nei luoghi dalla medesima legge individuati purchè situati nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve indicare il soggetto che provvederà alla dispersione, nonché il luogo, il giorno e l'ora in cui la medesima avrà luogo.

Nel caso in cui il luogo indicato sia al di fuori del territorio comunale, il Comune di Sant'Ilario d'Enza informa il Comune di destinazione.

Le ceneri devono essere ritirate il giorno medesimo della dispersione.

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nell'autorizzazione comporta la decadenza della medesima e l'obbligo di richiedere la tumulazione delle ceneri.

L'autorizzazione alla dispersione deve essere conservata ed esibita a richiesta delle autorità competenti.

Nel caso sia intenzione del richiedente disperdere le ceneri fuori dal territorio regionale il Comune si limita a rilasciare l'autorizzazione al trasporto delle ceneri fino al luogo di destinazione; alla richiesta di autorizzazione al trasporto deve essere allegata copia dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'autorità competente.

#### *Art. 43-sexies – Affidamento personale*

L'affidamento delle ceneri avviene con le modalità previste dalla L.R. 19/2004<sup>10</sup> ed è strettamente personale.

---

<sup>8</sup> Ai sensi degli articoli 74 e 75 del DPR 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"

<sup>9</sup> Art. 11, comma 2, L.R. 19/2004: "L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13."

<sup>10</sup> Art. 11, comma 4, L.R. 19/2004: "In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dall'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento."

Le ceneri sono conservate in un urna chiusa e sigillata riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto. L'urna non potrà essere aperta per nessun motivo.

L'urna deve essere conservata in locale idoneo, proposto nella domanda di affidamento e indicato tassativamente nell'atto di affidamento, in luogo decoroso e sicuro, a garanzia del rischio di profanazione.

Ogni spostamento delle ceneri al di fuori dall'immobile indicato nell'atto di affidamento è vietato; nel caso l'affidatario desideri, per qualsiasi motivo, mutare la collocazione delle ceneri affidate dovrà inoltrare una nuova domanda di nuova autorizzazione.

In caso di emigrazione l'affidatario può:

- a) chiedere la tumulazione o l'interramento delle ceneri;
- b) chiedere l'autorizzazione al trasporto delle ceneri nel comune di nuova residenza, previo ottenimento del nuovo atto di affidamento da parte del comune di nuova residenza.

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di affidamento comporta la decadenza dell'affidamento e l'obbligo di richiedere la tumulazione delle ceneri.

Nel caso di decesso dell'affidatario, gli eredi, se intendono ottenere l'affidamento delle ceneri già conservate dall'affidatario, devono chiedere l'ulteriore affidamento delle medesime.

L'atto di affidamento dovrà essere conservato ed esibito a richiesta delle autorità competenti.

## **TITOLO VI CONCESSIONI**

### *Art. 44 – Norme generali sulle concessioni*

Sono oggetto di concessione le sepolture private di cui all'articolo 32.

Gli atti di concessione vengono stipulati per conto del Comune dal Responsabile di Settore competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, sulla base di uno schema tipo che il medesimo Responsabile di Settore approva con propria determinazione.

La stipulazione dell'atto di concessione è subordinata alla presentazione della relativa domanda, al pagamento del canone, dei diritti di segreteria e delle spese connesse.

Le eventuali variazioni in aumento del canone e delle altre spese sono a carico del concessionario se intervengono nel lasso di tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e il pagamento degli oneri.

La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto o, se precedente, dalla data di tumulazione.

In caso di mancato pagamento delle somme di cui al secondo comma si procederà a norma dell'articolo 34, secondo comma, ed alla riscossione coattiva del credito vantato per il periodo di utilizzo del sepolcro.

### *Art. 45 – Loculi*

I loculi realizzati dopo l'adozione del presente regolamento, devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza metri 2,30 – larghezza m. 0,75 – altezza m. 0,57, ridotta a m. 0,55 all'imboccatura.

Le dimensioni dei feretri dovranno essere sempre adeguate a queste misure.

I loculi vengono concessi per la durata di 35 anni e sono assegnati nella fila e secondo il numero prescelti.

Può essere fatta anche la concessione a vita.

La concessione di loculo è vincolata al cadavere indicato nell'atto e non può essere trasferita a terzi.

I loculi per tumulazioni singole sono concessi in condizioni di agibilità al privato, al quale compete la installazione, se non compresa nella concessione, entro sei mesi dal seppellimento, di lapide, che dovrà avere lo spessore minimo di mm. 25 e non dovrà portare mensole od altri con sporgenze superiori a cm. 15.

La concessione dei loculi a due o tre posti, alla scadenza dei 35 o 50 anni di durata, è prorogata del periodo necessario per consentire la permanenza di almeno 25 anni dell'ultimo cadavere tumulato,

tenendo come prezzo base il corrispettivo in vigore al momento della proroga di un loculo di 1° ordine. Alla scadenza del periodo di proroga è consentito il rinnovo della concessione alle condizioni dell'articolo 49.

I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in stato decoroso per tutta la durata della concessione.

Il loculo deve essere occupato entro un anno dalla morte della persona per la quale viene concesso.

La presente normativa, per quanto compatibile, si applica anche alle concessioni di loculi per bambini.

Nel momento in cui, nei settori di ultima costruzione, si arrivi alla soglia di dotazione minima si procederà alla concessione solamente nel caso di effettiva necessità.

La soglia è fissata in 50 loculi per il cimitero di Sant'Ilario d'Enza e 25 loculi per il cimitero di Calerno.

#### *Art. 46 – Decadenza*

Con provvedimento del Responsabile di Settore competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali viene dichiarata la decadenza della concessione, quando il loculo risulti in stato di completo abbandono per incuria, in conseguenza di mancato intervento del concessionario, dei suoi eredi ed aventi causa o per loro irreperibilità.

Questo provvedimento è adottato previa notifica di diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di irreperibilità, degli interessati, presso il loculo, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio del Comune è pubblicato per sei mesi, comprendenti la ricorrenza del 2 novembre, un avviso recante l'elenco dei loculi per i quali sarà dato corso alla procedura di decadenza per abbandono.

Decorso, senza risultato, un semestre dalla notifica della diffida agli interessati o alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare ulteriori rinvii, è dichiarata la decadenza, senza diritto di alcun rimborso per il concessionario, i suoi eredi od aventi causa.

#### *Art. 47 – Sistemazione a seguito di decadenza*

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione del cadavere e dispone dei resti mortali secondo le norme vigenti.<sup>11</sup>

#### *Art. 48 – Scadenza della concessione*

Allo scadere della concessione, il Comune, previa notifica al titolare o agli eredi o aventi causa di idonea comunicazione e pubblicazione di idoneo avviso, con le medesime formalità di cui all'articolo 37, provvede alla estumulazione e dispone dei resti mortali secondo la volontà degli aventi diritto o, in difetto, secondo le norme vigenti al momento della estumulazione.

#### *Art. 49 – Proroga della concessione*

Delle concessioni di loculi trenta cinquennali e quinquennali, disposte dopo l'adozione del presente Regolamento, è consentita la proroga, su domanda degli interessati, da presentare nei mesi precedenti la scadenza. In ogni caso, è possibile presentare la richiesta di proroga sino a quando non siano state avviate le pratiche per la estumulazione.

Gli interessati possono fare istanza di proroga della concessione per un periodo di 10 anni o di 20 anni decorrenti dalla scadenza della concessione originaria. La richiesta di proroga è soggetta al

---

<sup>11</sup> Art. 86, DPR 285/1990: "... omissis... I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere delle concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, per autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette su parere del coordinatore sanitario."



pagamento delle tariffe, approvate con deliberazione di giunta comunale, in vigore alla data in cui la stessa proroga viene accolta.

La proroga della concessione è una facoltà del Comune, che potrà accordarla soltanto alla scadenza del periodo precedente.

Nel caso di concessione in vita, se al momento della tumulazione mancano meno di 25 anni al compimento della durata, è obbligatoria sia per il concessionario, i suoi eredi o aventi causa, che per il Comune una proroga tale da consentire la permanenza del cadavere nel tumulo, dietro pagamento del canone in vigore a quel momento, in ragione di un trentacinquesimo per anno.

Il titolare o i suoi eredi o aventi causa, della scadenza della concessione, oltre che a mezzo della pubblicazione di cui all'art. 37, sono avvertiti con comunicazione individuale notificata, se hanno provveduto all'adempimento di cui all'art. 64, comma 2, in caso di trasferimento in altro Comune.

#### *Art. 50 – Nicchie-ossario e cellette cinerarie*

Le nicchie-ossario, realizzate dopo l'adozione del presente regolamento, devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza m. 0,70, larghezza m. 0,40 e altezza m. 0,40.

Le nicchie-ossario sono concesse per la durata di 99 anni e la loro concessione è vincolata ai resti mortali indicati nell'atto e non può essere trasferita a terzi. Le cellette cinerarie hanno le seguenti dimensioni: lunghezza cm. 60- larghezza e altezza cm.40 e sono concesse alle stesse condizioni delle nicchie-ossario.

Al concessionario compete la installazione, entro sei mesi dalla collocazione dei resti, di lapide, che dovrà avere lo spessore minimo di mm.10 e non potrà essere munita di oggetti ad eccezione del portafiori e della lampada votiva, con sporgenza massima di cm. 8, mentre alle cellette anziché la lapide di marmo può essere apposta una chiusura in vetro.

I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in stato decoroso per tutta la durata della concessione.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni in materia di loculi.

#### *Art. 51 – Aree*

In relazione alla disponibilità esistente, possono essere concesse, per la durata di anni 99, a privati, enti e comunità, aree per la costruzione di sepolture, a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività precisamente:

a) nel cimitero del capoluogo – entro la vecchia cinta: per la costruzione di tumuli a cielo scoperto;

b) nel cimitero del capoluogo – entro la nuova cinta:

b/1) lotti per la costruzione di tumuli a cielo scoperto:

da mt. 3,40 x 3,10 (pari a mq.10,54) – distinti con il n. 1/t – 2/t – 3/t – 4/t – 5/t – 6/t – 7/t – 8/t – 9/t – 10/t – 11/t – 12/t – 13/t – 14/t – 15/t – 16/t – 17/t – 18/t – 19/t – 21/t – 22/t – 23/t – 24/t – 41/t;

da mt. 2,50 x 3,10 (pari a mq. 10,54) – distinti con il n. 20/t – 25/t – 26/t – 27/t – 28/t -29/t – 30/t – 31/t – 32/t - 33/t – 34/t – 35/t – 36/t – 37/t – 38/t – 39/t – 40/t – 42/t – 43/t – 44/t – 45/t;

b/2) lotti per la costruzione di cappelle

da mt. 4,60 x 3,60 (pari a mq. 16,56) – distinti con il n. 1/c – 2/c – 3/c – 4/c – 5/c– 6/c, 30/c;

da mt. 4,50 x 3,60 (pari a mq. 16,20) – distinti con il n. 7/c – 8/c – 9/c – 10/c – 11/c;

da mt. 3,50 x 3,60 (pari a mq. 12,60) – distinti con il n. 13/c – 14/c – 15/c – 16/c – 17/c - 18/c – 19/c – 20/c – 21/c – 22/c - 23/c – 24/c – 25/c – 26/c – 27/c – 28/c - 31/c – 32/c;

b/3) lotto destinato alla costruzione di sepolture per i parroci di Sant'Ilario d'Enza, distinto con le lettere S-P, della dimensione di mt. 4 x 9, pari a mq. 36;

c) nel cimitero di Calerno – nel campo a sud della cappella centrale: - per la costruzione di tumuli a cielo scoperto.

Nel campo a nord della cappella centrale:

- lotti per la costruzione di tumuli a cielo scoperto:

- da mt. 2,50 x 3,10 (pari a mq. 7,75) – distinti con il n. T1e – T2e – T3e individuati nella parte vecchia del cimitero

da mt. 2,50 x 3,10 (pari a mq. 7,75) – distinti con il n. T1a – T2a – T3a – T4a individuati nella parte nuova del cimitero ;

- lotti per la costruzione di cappelle:

da mt. 4,60 x 3,60 (pari a mq. 16,56) – distinte con il n. C1a – C2a – C3a – C4a individuati nella parte nuova del cimitero;

Le aree sono concesse secondo la loro disponibilità e, anche nelle zone di cui alle presente lettere a) e c), per una superficie non superiore rispettivamente a mq. 10,54 per i tumuli ed a mq. 16,56 per le cappelle, fino a quando non sarà stato adottato il piano regolatore cimiteriale di cui agli art. 53 e seguenti del regolamento governativo.

#### *Art. 52 – Progetto – Costruzioni delle opere – Termini*

La concessione di aree per la costruzione di tumuli e di cappelle impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative, pena la decadenza, entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto dovrà essere approvato dal Comune secondo l'ordinamento vigente.

I termini di inizio e fine lavori, e le eventuali proroghe sono quelli riportati nel titolo abilitativo o, in mancanza, nel regolamento edilizio.

Ad avvenuta ultimazione delle opere il concessionario chiede il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, che il Comune rilascia secondo le norme del regolamento edilizio.

#### *Art. 53 – Norme costruttive delle cappelle*

L'area in concessione potrà essere utilizzata per intero, con l'obbligo però, di costruire, su tutti i lati della cappella, un marciapiede di larghezza non inferiore a cm. 40.

Potranno essere realizzati in proporzione della superficie in concessione, uno o due loculi per piano e non più di sei ordini, l'ossario potrà essere ricavato in apposito pozzetto sotto suolo.

La cappella non potrà avere un'altezza superiore a mt. 4,30 misurata nel punto in cui il piano superiore della soletta, di copertura dell'ultimo loculo incontra il piano verticale del muro perimetrale esterno. L'ingresso potrà essere chiuso o a portichetto.

La tumulazione dei cadaveri deve essere possibile preferibilmente dall'esterno secondo le norme costruttive vigenti, in caso contrario devono essere assicurate dimensioni interne tali da consentire di operare nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le strutture verticali, se in mattoni, dovranno avere lo spessore minimo di cm. 40, se in calcestruzzo vibrato, di cm. 10. Quelle orizzontali, in calcestruzzo armato, dovranno avere lo spessore minimo di cm. 10.

Le dimensioni dei loculi saranno: lunghezza m. 2,30 – larghezza minima m. 0,75 – massima 0,80 – altezza minima 0,57 – massima m. 0,66.

#### *Art. 53-bis - Norme costruttive dei tumuli*

Nella costruzione dei tumuli l'area in concessione può essere utilizzata per intero con l'obbligo di costruire, su tutti i lati della cappella, un marciapiede di larghezza non inferiore a cm. 20.

Sono consentite tumulazioni a loculi separati ed accessibili da vano di calata da mantenersi vuoto, con un massimo di 4 ordini, oltre al vano ossario, sotto il piano di campagna, senza alcuna responsabilità del Comune per l'eventuale presenza di acqua. È ammessa la costruzione di ossari nel corpo fuori terra.

Le strutture verticali in calcestruzzo armato e la soletta di fondo dovranno avere lo spessore minimo di cm. 20.

I tamponamenti delle sepolture individuali dovranno essere eseguiti con muratura di mattoni pieni dello spessore di cm. 14 rabboccata con malta di cemento.

*Art. 54 – Obblighi del concessionario in ordine alla manutenzione*

Il concessionario, i suoi eredi o aventi causa sono tenuti a provvedere, per tutta la durata della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri e lavori che il Comune ritenga necessario o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di diffida o di ordinanza, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose. Per gli stessi motivi può essere disposta la sospensione delle tumulazioni fino all'avvenuta esecuzione dei lavori necessari.

Perdurando l'inerzia degli interessati o risultando lo stato di abbandono, si provvederà alla pronuncia della decadenza, secondo le disposizioni dell'art. 46 del presente regolamento.

I concessionari di cappelle sono tenuti per tutta la durata della concessione al mantenimento decoroso di piante e fiori che interessano le aiuole adiacenti. Nell'area concessa e non utilizzata per la edificazione del tumulo o della cappella non è consentita la messa a dimora di piante, fiori, arbusti di qualsiasi specie.

*Art. 55 – Cappelle inserite nelle logge*

Le cappelle, inserite nelle logge, costituite da 4 loculi e 5 nicchie-ossario, prive di rifiniture interne, ma complete di cancelletto, possono essere concesse per la durata di 99 anni a privati, enti e comunità, per tumulazioni individuali per famiglie e collettività.

*Art. 56 – Decadenza, cessazione e proroga della concessione*

Per quanto riguarda la decadenza, la sistemazione dei resti a seguito della decadenza e la scadenza della concessione di nicchie-ossario, aree e cappelle si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 46, 47 e 48 del presente regolamento.

Nei tumuli e nelle cappelle costruiti su aree in concessione e nelle cappelle inserite in logge le tumulazioni cessano entro il 74° anno dall'inizio della concessione.

Non sono consentiti rinnovi o proroghe della concessione di nicchie-ossario.

*Art. 57 – Aventi diritto*

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti, compresi i figli adottivi ed i coniugi di questi, gli ascendenti. A questi fini il gruppo familiare è considerato iure sanguinis, prescindendo cioè dalla convivenza e dalla risultanze anagrafiche.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nominativamente nell'atto stesso, o introdurre maggiori limitazioni.

È ammessa la concessione a più persone, indipendentemente dalla esistenza fra di esse di vincoli di parentela ed affinità, coniugi compresi.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

*Art. 58 – Ammissione in sepoltura di famiglia e collettività*

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammessi i cadaveri ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino aventi diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti del quale il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qual volta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Nelle sepolture non possono essere accolti cadaveri in numero superiore ai loculi autorizzati.

#### *Art. 59 – Ricordi funebri*

Nella sepoltura di famiglia il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti sono già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

#### *Art. 60 – Estumulazione – Vincolo*

Nella sepoltura di famiglia i cadaveri possono essere estumulati, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per cadavere di altro avente diritto, purchè siano decorsi almeno 25 anni dalla tumulazione.

I resti mortali possono essere conservati nella sepoltura stessa nel rispetto delle norme vigenti.

Il concessionario d'origine, nell'atto di concessione, può stabilire il divieto di estumulazione per tutta la durata della concessione, per tutti o per alcuni cadaveri.

Detto vincolo può essere rimosso su richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

#### *Art. 61 – Divisione e rinuncia*

Più titolari di tumulo o di cappella possono, con atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione.

#### *Art. 62 – Disponibilità dei materiali*

(abrogato)

#### *Art. 63 – Divieto di cessione dei diritti d'uso*

È vietata la cessione del diritto d'uso fra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### *Art. 64 – Contitolarità della concessione*

Se più sono titolari, per concessione o successione, questi entro un anno devono designare fra essi uno che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari. Qualora la scelta non venga effettuata dagli interessati nel termine sopra indicato il Comune si rivolgerà ad uno di essi secondo l'ordine previsto dall'articolo 6.

Il titolare, o il rappresentante dei contitolari, che si trasferisce dal Comune, deve comunicare all'ufficio il proprio indirizzo e le successive variazioni.

#### *Art. 65 – Atto di concessione – Termini per la stipulazione e oneri*

(abrogato)

*Art. 66 – Sepolture private anteriori al regolamento governativo e al presente*

Anteriormente all'entrata in vigore del regolamento governativo ed all'adozione del presente, le concessioni per sepolture private, secondo la durata si suddivideranno in:

- a) perpetue per le aree e le nicchie-ossario;
- b) perpetue e cinquantennali per i loculi.

Tali concessioni rilasciate con regolare atto, conservano la durata stabilita nei rispettivi atti e conforme alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia possono essere revocate le concessioni di aree superiori a 99 anni quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza dei cimiteri rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento.

*Art. 67 – Decadenza – Revoca – Estinzione*

Le concessioni contemplate dal presente regolamento, comprese quelle indicate nell'articolo precedente sono soggette:

1) a decadenza;

- a) per i loculi, nicchie-ossario, tumuli e cappelle per abbandono dipendente da incuria;
- b) per tumuli e cappelle, sia su area in concessione che in logge, per inadempienza ai doveri di manutenzione;
- c) per tumuli e cappelle, su aree in concessione, per inadempienza ai doveri di cui all'articolo 52; in questo caso è corrisposto un importo pari a 7/10 del canone in vigore per analoghe concessioni;
- d) per loculi, per mancata occupazione entro il termine previsto di un anno dalla morte dell'avente diritto; tale provvedimento è adottato con la procedura dell'articolo 46 e la pronuncia della decadenza non dà diritto ad alcun indennizzo;

2) a revoca: per le aree concesse anteriormente all'entrata in vigore del regolamento governativo alle condizioni dell'articolo 66, ultimo comma;

3) ad estinzione: per tutte le concessioni, per soppressione del cimitero, con l'osservanza delle norme dell'articolo 99 del regolamento governativo.

I provvedimenti di cui ai nn. 2) e 3) sono adottati con determinazione del Responsabile di Settore competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, previa comunicazione agli interessati, se reperibili e, in difetto, con pubblicazione da farsi nei modi indicati dall'articolo 46.

*Art. 68 – Provvedimenti a seguito di decadenza e di revoca*

Pronunciata la decadenza o la revoca, il Comune effettua il trasferimento dei cadaveri o dei resti mortali con le modalità di cui all'articolo 47.

In ragione dello stato di conservazione dei manufatti il Comune dispone dei necessari provvedimenti.

*Art. 69 – Rinuncia alle concessioni*

Il Comune, tramite il Responsabile di Settore competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, ha la facoltà, in relazione alla situazione esistente nel cimitero di accettare la rinuncia di privati, enti e comunità alla concessione nei seguenti casi:

“ Il Comune, tramite il Responsabile di Settore competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, ha facoltà, in relazione alla situazione esistente nel cimitero di accettare la rinuncia di privati, enti e comunità alla concessione nei seguenti casi:

- a) di aree libere o con parziale costruzione, quando non sia stata ancora perfezionata la procedura di decadenza, nel caso di costruzione non portata a termine il Comune può autorizzare la cessione delle opere ad un terzo che abbia richiesto la concessione dell'area;
- b) di loculi e nicchie-ossario;
- c) loculi e nicchie-ossario in concessione perpetua;

d) di tumuli e cappelle su aree in concessione, di cappelle inserite in logge, di loculi e nicchie-ossario;

L'accettazione della rinuncia è subordinata all'agibilità della sepoltura, loculo o nicchia, accertata dall'ufficio tecnico comunale e comporta il diritto al pagamento da parte del Comune di una somma rapportata al canone della stessa specie in vigore al momento in cui viene decisa e così calcolata:

- 1) rinunce di cui alle lettere a) – importo pari al 30 % del canone in vigore;
- 2) rinunce di cui alla lettera b) – importo pari al 30 % del canone in vigore diviso per il numero degli anni stabiliti per la concessione e moltiplicato per il numero degli anni che restano, al momento dell'accettazione della rinuncia, per il compimento del periodo;
- 3) ) rinuncia di cui alla lettera c) di loculi e nicchie-ossario in concessione perpetua – importo pari al 30 % del canone in vigore;
- 4) rinuncia di alla lettera d) importo corrispondente al 30% del canone in vigore diviso per il numero degli anni stabiliti per la concessione e moltiplicato per il numero degli anni che restano, al momento dell'accettazione della rinuncia, per il compimento del periodo;

Nessun importo è corrisposto per la rinuncia della concessione di loculi che non corrispondono alle misure minime prescritte dagli articoli 45 e 50.

I titolare o i suoi eredi o aventi causa, di concessione perpetua di loculo, nel caso di estumulazione del cadavere, possono, previa rinuncia alla perpetuità, ottenere, per un canone simbolico, la concessione temporanea della stesso loculo per la tumulazione del cadavere di un congiunto (parente o affine) anche non compreso fra le persone indicate al 2° comma dell'art. 57 del presente regolamento e il diritto al rinnovo per un uguale periodo, dietro pagamento del canone in vigore al momento in cui la domanda di rinnovo è accettata.

In caso di rinuncia alla concessione di un'area sulla quale insistano dei manufatti questi non sono oggetto di valutazione economica, la somma restituita è esclusivamente quella determinata ai sensi dei numeri 1) e 3)";

#### *Art. 69-bis – Esecuzione d'ufficio di lavori urgenti*

Quando, per motivi d'igiene, si renda necessario eseguire, in sepolture private, lavori che gli organi tecnici e sanitari giudicano urgenti e venga riscontrata l'impossibilità o la difficoltà di ottenere l'immediata esecuzione da parte del concessionario, il Sindaco ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a norma dell'articolo 50, comma 5, del Testo unico, con spese a carico del concessionario medesimo, al quale partecipa immediatamente il provvedimento adottato.

#### *Art. 69-ter – Eliminazione sepolture*

Per motivi statici e/o igienici può essere disposta l'eliminazione di una o più parti dei cimiteri destinate a sepolture private nel rispetto e con le procedure previste dalla normativa vigente.

Ai concessionari, ai loro eredi o aventi causa di posti per sepolture private, in conseguenza di regolare atto di concessione, viene riconosciuto il diritto a ottenere, a titolo gratuito, nello stesso cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione o per 99 anni nel caso di maggiore durata o perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso e al trasporto gratuito delle spoglie mortali all'interno del cimitero.

Saranno a carico dei concessionari le spese per la costruzione, il riadattamento, il completamento e le opere di chiusura e finitura dei monumenti sepolcrali e dei posti di sepoltura.

## **TITOLO VII ILLUMINAZIONE VOTIVA**

#### *Art. 70 – Esclusività del servizio*

Nei cimiteri del Comune di Sant' Ilario d'Enza il servizio di illuminazione votiva è gestito dal Comune con una delle modalità previste dalla normativa vigente.

#### *Art. 71 – Contratto di abbonamento*

L'illuminazione votiva può essere fatta nei loculi, nei tumuli e nelle cappelle su aree in concessione, nelle cappelle inserite nelle logge e nelle cappelle per inumazione poste nei campi comuni.

La domanda, da redigere su modulo apposito, è presentata dal concessionario o dai suoi eredi o aventi causa.

L'accoglimento è subordinato all'accertamento della possibilità di eseguire l'allacciamento.

I contratti di abbonamento vengono stipulati per conto del Comune dal Responsabile Settore competente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, sulla base di uno schema tipo che il medesimo Responsabile di Settore approva con proprio atto.

Il contratto ha la medesima scadenza della concessione alla quale si riferisce, l'abbonato ha facoltà di disdirlo anticipatamente entro il 30 novembre di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Al momento della stipula del contratto deve essere versato il contributo di allacciamento e il canone per l'anno in corso; se la stipulazione interviene dopo il 30 giugno il canone è ridotto della metà.

#### *Art. 72 – Canone di abbonamento e spese*

Il canone di abbonamento comprende le spese di derivazione, manutenzione, sorveglianza e ogni altra occorrente per garantire l'efficienza del servizio, ad esclusione del ricambio delle lampadine che rimane a carico dell'utente.

Il canone di abbonamento è riscosso annualmente con le modalità previste dalla normativa vigente.

Insieme ai canoni di abbonamento ad ogni utente è addebitato, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo fissato annualmente che compensa le spese di riscossione.

Nel caso di invio di solleciti di pagamento all'abbonato sono addebitate le spese sostenute per l'invio del sollecito, calcolate anche in via forfettaria.

In caso di mancato pagamento il Comune, oltre alle azioni per il recupero, dispone la sospensione del servizio.

#### *Art. 73 – Contributo di allacciamento*

Per qualsiasi allacciamento è dovuto un contributo a fondo perduto, in ragione di ogni lampadina installata, dell'importo fissato dal Comune, per le spese di impianto principale e per l'adduzione della corrente, quando la lunghezza della linea non superi i 3 metri. Quando la linea di adduzione supera i 3 metri, l'utente è tenuto a rimborsare la maggiore spesa sulla base della valutazione dell'ufficio tecnico comunale. Per l'allacciamento dei tumuli e delle cappelle, su area in concessione, dovranno essere eseguiti dall'utente lo scavo, le opere murarie ed affini, i reinterri e la sistemazione dei vialetti, previa approvazione del tracciato da parte dell'ufficio tecnico comunale. Sarà eseguito dal Comune l'allacciamento elettrico, con conduttori e tubo di derivazione interrato, dietro versamento anticipato dall'importo stabilito.

Tutti i pagamenti debbono essere fatti al Comune entro la data di scadenza della rata. In caso di inadempienza, il servizio potrà essere sospeso, senza diritto dell'abbonato di richiedere indennizzo

#### *Art. 74 – Opere comprese nell'impianto*

L'impianto, che viene eseguito dal Comune, comprende la presa di corrente, cioè la fornitura e la conduttura di derivazione, con scatola di presa, portalampade e lampadine, con esclusione di qualsiasi opera decorativa o artistica.

Per gli allacciamenti ai loculi la quota di contributo a fondo perduto, per linea fino a tre metri, comprende l'apertura e la chiusura della traccia e la fornitura del conduttore elettrico.

Saranno a carico dell'abbonato le spese per qualsiasi modificazione, da lui richiesta, all'impianto esistente.

#### *Art. 75 - Divieti*

È vietato agli utenti asportare o sostituire le lampadine con altre di tipo diverso, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti non autorizzati, installare lampadine non previste dall'abbonamento, cedere ad altri la corrente e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento, salva qualunque altra azione civile o penale e la facoltà del Comune di interrompere il servizio.

#### *Art. 76 – Esclusione di responsabilità*

Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dalla mancanza di corrente elettrica, da guasti o danni causati da forza maggiore ed in genere per fatto di terzi.

### **TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### *Art. 77 – Canoni di concessione e tariffe*

I canoni di concessione delle sepolture private sono fissati al momento della redazione del conto finale dei lavori necessari per la costruzione delle opere relative.

Il Comune di norma, procede annualmente all'aggiornamento dei canoni di concessione ai sensi dell'articolo 149, comma 8 del Testo unico in relazione all'andamento dell'indice Istat del costo di costruzione nei precedenti dodici mesi.

Nel caso in cui i canoni di concessione delle nuove sepolture, determinati ai sensi del primo comma, siano sensibilmente più alti di quelle precedenti il Comune si riserva di effettuare i necessari adeguamenti.

Nel corso della costruzione il Comune può decidere di consentire la prenotazione della concessione, dietro il pagamento di una somma pari all'80% del presunto canone finale.

Nel momento in cui, ai sensi del primo comma viene determinato il canone finale il Comune inoltra una comunicazione al soggetto che ha effettuato la prenotazione e gli assegna un termine non superiore a 90 giorni per il pagamento del saldo e la stipulazione del contratto di concessione.

Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione della concessione per colpa del prenotante la somma pagata a titolo di prenotazione viene parzialmente restituita.

Il Comune trattiene il 10% della somma versata a titolo di rimborso delle spese sostenute per la procedura.

#### *Art. 77-bis – Operazioni funebri diverse*

Tutte le operazioni funebri connesse alle attività di inumazione, tumulazione ed estumulazione, anche nelle cappelle di famiglia, sono eseguiti sotto la vigilanza del Comune a cura e spese dei diretti interessati, anche a mezzo delle imprese esercenti l'attività funebre che curano le esequie.

Il Comune si riserva la possibilità di fissare le tariffe massime del servizio.

Relativamente alle operazioni connesse alla esumazione, queste sono eseguite a cura del Comune, anche a mezzo di ditte concessionarie od appaltatrici.

#### *Art. 77-ter – Disposizioni transitorie*

Fino al completamento delle procedure amministrative per la piena esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 77-bis il Comune esegue a propria cura il servizio, anche a mezzo di ditte concessionarie od appaltatrici, con spese a carico dei concessionari, fissando le tariffe del servizio.

#### *Art. 78 – Regolarizzazione in sanatoria di concessione di loculi*

Le concessioni di loculi, disposte prima dell'adozione del presente regolamento e non perfezionate mediante la stipulazione di regolare atto, purchè venga accertato l'avvenuto pagamento del canone in vigore al momento in cui furono disposte, vengono regolarizzate mediante stipulazione di atto di



concessione con durata novantanovenale, se trattasi di loculi per i quali, al momento della concessione di fatto vigeva il regime della perpetuità o con atto di concessione per la durata di trentacinque anni se trattasi di loculi per i quali vigeva il regime della durata per cinquanta anni, senza che il concessionario o i suoi eredi od aventi causa debbano effettuare altri pagamenti.

*Art. 79 – Delega di attribuzioni*  
(abrogato)

*Art. 80 – Sanzioni*

La violazione alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato, o illecito amministrativo punito con le ammende stabilite dall'art. 358 del R.D. 27 luglio 1934, n° 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie” e all'articolo 7 della L.R. 19/2004, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del Testo unico negli importi previsti nella tabella allegata al presente regolamento.

*Art. 81 – Entrata in vigore e abrogazione precedenti*

Il presente regolamento e le sue modificazioni ed integrazioni entrano in vigore secondo le norme vigenti in materia al momento dell'approvazione.

Dalla entrata in vigore di cui al primo comma sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili.

Per quanto qui non espressamente stabilito si fa riferimento alle norme del regolamento governativo e del regolamento comunale igiene.

**ALLEGATO 1**  
**TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Art./comma	Violazione	Sanzioni euro	
		minimo	massimo
9/2	introduzioni di animali	25,00	150,00
9/4	lettere a), b), c), d), e), g), l), l-bis), l-ter)	25,00	150,00
9/4	Lettera f), h), i)	50,00	300,00
16	mancato rispetto orario di lavoro	75,00	450,00
17	abbandono di materiali che intralcino la circolazione o ledano il decoro del cimitero	60,00	360,00
18	utilizzo di macchine operatrici	75,00	450,00
20	mancata sospensione dei lavori	75,00	450,00

